


Comunale attesta che  
a presente registrata  
798  
in copia affissa all'...  
Pretorio il 22-5-11  
vi rimarrà il  
il 7/5/11  
Monopoli, li.  
Caso Masso Notificator  
Bello Vito Bruno



**Città di Monopoli**

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente  
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

*Alto*

Prot. n. 23988/11

Reg. Ord. n. 242/11

Data 24 MAG. 2011.

## **ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI**

(ex art. 33 D.P.R. n. 380/2001)

**OGGETTO:** Ordinanza per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico del sig. **Ninno Antonio**, per manufatti abusivamente realizzati in questo Comune alla **c.da Bellocchio n. 494. V.E. 2188.**

### **Il Dirigente**

**VISTA** l'ordinanza n. 194/reg. gen. emessa il 22 giugno 2009, prot. n. 31850 a carico del sig. Ninno Antonio, con cui si intimava la demolizione dei manufatti abusivamente costruiti in contrada Bellocchio n. 494 ed il ripristino dello stato originario dei luoghi.

**VISTO** l'atto dirigenziale prot. 18739, notificato - a mezzo posta, con racc. a. r. - il 3 maggio 2011 al predetto Ninno Antonio, con cui si denegava l'istanza di regolarizzazione degli abusi edilizi oggetto dell'ordinanza sopra indicata, per le ragioni in esso precisamente esplicitate che qui si richiamano integralmente.

**VISTA** la comunicazione di abuso edilizio (ex art. 27, comma 4, DPR 380/2001) prot. n. 22195/2011 del 13/05/1011 trasmessa alle Autorità Amministrative dal Comando della Polizia Municipale, da cui si rileva che presso l'immobile esistente in contrada Bellocchio n. 494, di questo agro, destinato ad uso abitativo, sono state eseguite *"ulteriori opere edili in assenza del permesso di costruire e senza un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato"*.

**PRESO ATTO**, secondo quanto riportato dagli Agenti della P.M., che le *ulteriori* opere ricadono all'interno del terreno di proprietà di Ninno Antonio in contrada Bellocchio, catastalmente individuato al foglio 52, part. 82, 83, 84, 477, 478, 479, 480, 481, 548 e 549.

**CONSTATATO** che i manufatti costruiti senza titolo, consistono nello specifico in: *"1) vano in muratura, con copertura in c.a., diviso in tre ambienti, rifinito in tutte le sue parti, avente superficie di mq. 25 e volume di mc. 59 circa; 2) vano in muratura, con copertura in c.a., costituito da unico ambiente, avente superficie di mq. 17 e volume mc. 40, circa, ... con annessa veranda di circa mq. 5; 3) scala in c.a. composta da n. 9 gradini"*; il tutto meglio specificato nella predetta comunicazione di abuso edilizio a cui si rinvia.

**CONSIDERATO** che dette opere necessitavano del prescritto Permesso di costruire e constatato, altresì, che non risultano richiesti né concessi titoli abilitativi e/o autorizzatori.

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover adottare i provvedimenti sanzionatori previsti per legge disponendo, a carico del proprietario e del committente, l'immediata demolizione dei manufatti costruiti senza titolo ed il ripristino dello stato originario dei luoghi.

**DATO ATTO** che dalla comunicazione di abuso, si evince che, al momento del sopralluogo, i manufatti erano in massima parte completati ed utilizzati *"per alloggi per ospiti ed ambienti per*

riunioni e pratica di yoga” e, pertanto, non si ritiene opportuno né necessario disporre la sospensione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. 380/2001.

**RILEVATO** che nella citata informativa la P.M. evidenzia che, durante gli accertamenti sul posto era presente il sig. Ninno Antonio, dichiaratosi proprietario e committente dei lavori, ai quali le suddette violazioni sono state contestate personalmente e che, per questo motivo, non si ritiene necessario inviare agli stessi la comunicazione di cui all’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché la presente ordinanza costituisce anche formale notifica di avvio del procedimento sanzionatorio.

**VISTI:**

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e di questo segnatamente l’art. 27, comma 3;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 e s.m.i.;
- gli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati;
- l’art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen..

**Ordina**

al sig. Ninno Antonio, meglio generalizzato nel disposto di notifica, di provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla **rimozione** dei manufatti – descritti in premessa – abusivamente costruito in contrada Bellocchio n. 494 (catastralmente individuato al foglio 52, partt. 82, 83, 84, 477, 478, 479, 480, 481, 548 e 549), ed al **ripristino dello stato originario dei luoghi**, anche con riferimento alla precedente ordinanza n. 194/reg. gen. emessa il 22 giugno 2009, prot. n. 31850.


**Avvisa**


che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

**Dispone**

del presente provvedimento:

- a) la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbia piena e legale conoscenza, al sig. **Ninno Antonio**, nato il 21 aprile 1933 a Monopoli (Ba) ove è residente e domiciliato alla **contrada Bellocchio n. 494**, quale proprietario delle opere abusive e dell’area di sedime su cui esse insistono;
- b) la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- c) l’inserimento nel Registro Ordinanze;
- d) l’invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.



  
Il Dirigente  
(Ing. Amedeo D'ONGHLIA)